

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana(Causa C-157/06) ⁽¹⁾**(Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di forniture — Direttiva 93/36/CEE — Aggiudicazione di un appalto pubblico senza pubblicazione di un avviso preliminare — Elicotteri di tipologia leggera destinati alla Polizia e ai Vigili del Fuoco)**

(2008/C 301/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1) — Omessa dimostrazione dell'esistenza di ragioni che consentano all'amministrazione aggiudicatrice di fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara — Elicotteri leggeri acquisiti per le esigenze della polizia e dei vigili del fuoco

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, avendo adottato il decreto del Ministro dell'Interno 11 luglio 2003, n. 558/A/04/03/RR, con il quale viene autorizzata la deroga alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, senza che ricorra alcuna delle condizioni idonee a giustificare una tale deroga, è venuta meno agli obblighi che le

incombono in virtù della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, in particolare degli artt. 2, n. 1, lett. b), 6 e 9 della stessa.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 131 del 3.3.2006.**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg**(Causa C-360/06) ⁽¹⁾**(Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Valutazione delle quote di società di capitali non quotate in Borsa)**

(2008/C 301/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH

Convenuto: Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

in presenza di: Heinrich Bauer Verlag KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) — Determinazione del valore delle quote di società di capitali non quotate in borsa — Diversità di valutazione della partecipazione in una società di persone tedesca e di quella in una società di persone stabilita in un altro Stato membro

Dispositivo

In assenza di valida giustificazione, gli artt. 52 del Trattato CEE (divenuto art. 52 del Trattato CE, esso stesso divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CEE (divenuto art. 58 del Trattato CE, esso stesso divenuto art. 48 CE) ostano all'applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro nella misura in cui tale normativa, nell'ambito della valutazione delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa e in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, ha per effetto di attribuire alla partecipazione di tale società nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro un valore più elevato rispetto alla sua partecipazione in una società di persone stabilita nello Stato membro di cui trattasi, sempre che, tuttavia, una siffatta partecipazione sia tale da conferirle un'influenza sicura sulle decisioni della società di persone stabilita in un altro Stato membro e da consentirle di dirigerne le attività.

(¹) GU C 310 del 16.12.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

(Causa C-427/06) (¹)

(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Art. 13 CE — Direttiva 2000/78/CE — Regime pensionistico di azienda privata che esclude il diritto alla pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite più giovane di più di quindici anni rispetto all'ex dipendente deceduto — Discriminazione basata sull'età — Collegamento con il diritto comunitario)

(2008/C 301/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Birgit Bartsch

Convenuta: Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione del divieto di discriminazione fondata sull'età, dell'art. 13 CE e della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Regime pensionistico aziendale (betriebliche Altersversorgung) che esclude il diritto alla pensione di vecchiaia (Ruhegeld) per il coniuge superstite che è più giovane di 15 anni rispetto all'ex impiegato defunto — Applicazione del principio di non discriminazione fondata sull'età in mancanza di un elemento di collegamento con una situazione disciplinata da altre disposizioni di diritto comunitario

Dispositivo

Il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l'applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario. Un tale nesso non risulta dall'art. 13 CE né, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, già prima della scadenza del termine assegnato allo Stato membro di cui trattasi per il recepimento della direttiva stessa.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Efeteio Athinon — Grecia) — Sot. Lélos kai Sia EE (C-468/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-469/06), Konstantinos Xydias kai Sia OE (C-470/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-471/06), Ionas Stroumsas EPE (C-472/06), Ionas Stroumsas EPE (C-473/06), Pharmakapothiki Pharma-Group Messinias AE (C-474/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-475/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-476/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e altri (C-477/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e altri (C-478/06)/GlaxoSmith-Kline AEVE Farmakeftikon Proïonton, già Glaxowellcome AEVE

(Cause riunite da C-468/06 a C-478/06) (¹)

(Art. 82 CE — Abuso di posizione dominante — Prodotti farmaceutici — Rifiuto di rifornire grossisti che effettuano esportazioni parallele — Carattere normale degli ordinativi)

(2008/C 301/11)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Efeteio Athinon